

Prot. 167/2021 Aut.



Procura Generale della Repubblica

Lecce

PROTOCOLLO D'INTESA TRA GLI UFFICI REQUIRENTI DI LECCE E BRINDISI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI VIOLENZA DOMESTICA E DI ABUSO SESSUALE IN DANNO DI MINORI

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **28** del mese di **ottobre** nell'Ufficio della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D'Appello di Lecce,

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce

PREMESSO

che il Consiglio Superiore della Magistratura con Delibera del 10/5/2018 Prot. P8153/2018 di approvazione della "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica", muovendosi nel solco tracciato da fonti sovranazionali (v. *Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica adottata il 7 aprile 2011, sottoscritta l'11 maggio 2011, ratificata nel nostro paese con la legge n.77 del 27 giugno 2013 ed entrata in vigore l'1 agosto del 2014; la Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ratificata con la legge 1 ottobre 2012 n.172 ; la direttiva 2012 /29/UE del Parlamento Europeo, attuata con la legge n.21 del 15 dicembre 2015, sostitutiva della decisione quadro 2001/220/GA1, che pure definisce la violenza di genere e domestica e sollecita misure, tra l'altro; volte a garantire il diritto diluite le vittime a ricevere protezione durante le indagini penali*) e considerata la centralità sempre più marcata che il profilo della tutela delle vittime dei reati suddetti va assumendo nella legislazione internazionale, eurounitaria e nazionale, si è reso promotore di soluzioni organizzative e modalità operative idonee ad implementare l'efficacia dell'intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore, ed ha evidenziato la necessità in presenza di minorenni, tanto nella veste di vittime che di testimoni, di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in particolare quella tra Procure Ordinarie, Tribunale Civile e Magistratura Minorile, invitando gli Uffici giudiziari, considerata la lacunosità normativa, a formalizzare le forme di collaborazione spontanea e virtuosa già esistenti tra i suddetti Uffici, adottando protocolli che disciplinino le comunicazioni tra i diversi Uffici di Procura, l'eventuale



Procura Generale della Repubblica

Lecco

reciproca trasmissione degli atti, le modalità della loro utilizzazione ed un concreto coordinamento nella fase della esecuzione di eventuali misure cautelari nei confronti delle persone cui i minori siano affidati.

RITENUTO necessario coordinare i rapporti tra uffici nelle ipotesi di maltrattamenti in danno di minori (art. 572 c.p.), ivi compresa la violenza assistita nonché nelle ipotesi delittuose delineate nel Titolo XII del codice penale, Capo III (delitti contro la libertà individuale) sezione I(Delitti contro la personalità individuale) e nella sezione II (delitti contro la libertà personale) con specifico riferimento, per questi ultimi ai reati p. e p. dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies;

RITENUTO del pari necessario, anche alla luce di quanto dettato dall'art.15 bis del D.L. 4 ottobre 2018, convertito in L. 1° dicembre 2018 n.132, un coordinamento tra uffici nelle ipotesi in cui vengano adottate misure cautelari nei confronti di persone con figli minorenni, ivi inclusi i casi di figli minorenni rimasti orfani a causa di un crimine domestico, alla luce di quanto dettato dalla Legge 11.01.2018 n.4;

RITENUTO infine necessario regolare i rapporti tra uffici allorquando, ai sensi dell'art. 38 disp. att c.c., competente all'adozione di provvedimenti a protezione del minore sia il Giudice della separazione o del divorzio tra i genitori;

CONSIDERATO

- la peculiarità delle indagini relative ai reati di maltrattamenti in famiglia in danno di minori, ivi compresa la violenza assistita e di abuso sessuale in danno di minori per le conseguenze che da esse discendono nella vita personale e familiare dell'indagato e della vittima;
- l' articolato e peculiare approccio investigativo che l'accertamento dei fatti-reato in esame comporta, tale da richiedere interventi coordinati e tempestivi sin dal primo momento dell'emersione della *notitia criminis* al fine di evitare sovrapposizioni pregiudizievoli per la vittima e, comunque, garantire una tutela effettiva e tempestiva ai minori e alle donne vittime di violenza fisica e/o psicologica;
- la necessità di contemperare l'esigenza di tempestività degli interventi civili a tutela dei minori con la segretezza che le indagini della Procura Ordinaria dovessero richiedere, avuto riguardo altresì al dettato dell'articolo 609 *decies* c.p., che individua come interlocutore della Procura Ordinaria il Tribunale per i Minorenni, il cui intervento richiederebbe tuttavia il necessario deposito nel relativo fascicolo degli atti di indagine (intercettazioni o altre forme di investigazione) dai quali emergono condotte illecite in danno dei minori, con possibile pregiudizio del segreto investigativo;
- l'esigenza di evitare che la persona sospettata di aver commesso reati in danno di soggetti appartenenti a fasce deboli venga a conoscenza dell'esistenza di indagini a suo carico, e ciò al



Procura Generale della Repubblica

Lecce

fine di evitare l'inquinamento delle indagini e scongiurare ritorsioni nei confronti della vittima e di minorenni;

- la necessità di evitare nei limiti del possibile, la ripetizione di audizioni di minorenni ed il sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici per gli evidenti rischi di vittimizzazione secondaria e compromissione dell'autenticità del ricordo;
- la necessità, alla stregua di quanto sin qui considerato, di una interlocuzione quanto mai tempestiva e diretta tra i magistrati della Procura Ordinaria e quelli della Procura Minorile, proprio al fine di garantire, da un lato, le esigenze di segretezza e, dall'altro, le esigenze di tutela del minore, potendo la Procura Minorile garantire tali esigenze acquisendo *aliunde* le informazioni idonee a richiedere un eventuale necessario intervento a tutela del minore;

CONVENGONO:

Fermo restando l'obbligo previsto dagli artt. 331-334 c.p.p. per i vari operatori sociali ed incaricati di pubblico servizio nonché per gli esercenti una professione sanitaria di fare denuncia per iscritto, senza ritardo e, nei casi di maggiore allarme – anche tramite comunicazione orale in qualsiasi forma espressa – al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria ove, nell'esercizio delle loro attività, ricevano o vengano a conoscenza di notizie di abusi o maltrattamenti in danno di minori e/o di donne con figli minori, la gestione delle relative notizie di reato avverrà nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- 1.1 qualora la *notitia criminis* sia appresa e comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, quest'ultima (nella persona del PM della sezione specializzata "reati in materia di libertà sessuale e tutela delle fasce deboli" o del PM di turno esterno) provvederà tempestivamente, in via diretta o a mezzo Polizia Giudiziaria, ad inoltrarne copia alla Procura per i Minorenni indicando il titolare del procedimento e, successivamente, all'inoltro degli atti compiuti, in caso di eventuale richiesta.
Già in tale prima comunicazione sarà specificato se esistano ragioni concrete di segreto investigativo e se il soggetto indagato sia o non sia già a conoscenza della denuncia a suo carico;
- 1.2 in presenza di notizia di reato che presenti profili di particolare gravità e delicatezza, tali da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori, il magistrato della Procura Ordinaria (nella persona del PM di turno esterno o del titolare del procedimento) notizierà nell'immediatezza - direttamente o tramite PG - il PM Minori, con cui concorderà eventuali misure da adottare senza ritardo;



Procura Generale della Repubblica

Lecce

In ogni caso il PM della Procura per Minorenni, titolare del procedimento, si metterà in contatto, anche per le vie brevi, con il PM di turno esterno o con il PM titolare del procedimento presso la Procura della Repubblica Ordinaria per conoscere la strategia di indagine che quest'ultimo intenda seguire, attuando un coordinamento investigativo che consenta, da un lato, al PM ordinario di intervenire, se necessario, con i cd. "*atti a sorpresa*" presso l'indagato (perquisizioni/sequestri, intercettazioni, misure cautelari) e, dall'altro, che consenta l'adozione di misure idonee alla messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci, evitando la duplicazione di atti e, conseguentemente, il rischio di cd. "*vittimizzazione secondaria*" per il minore (ad. es. ascolti e/o incidente probatorio), evitando altresì la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza del procedimento penale;

- 1.3 proprio al fine di preservare le esigenze evidenziate, verrà concordata la trasmissione di atti e la loro utilizzazione da parte della Procura Minorile e al fine di garantire il rispetto delle esigenze di segretezza investigativa, il PM Minorile potrà, ove ritenuto opportuno e non in contrasto con le investigazioni in corso, attivare una autonoma attività informativa mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria specializzata e degli organi territoriali competenti (v. Asl o Servizi Sociali) per una verifica del contesto ambientale e familiare in cui il minore è inserito, acquisendo così *aliunde* le informazioni idonee a consentire la presentazione di un ricorso a tutela del minore dinanzi al Tribunale dei Minorenni;
- 1.4 in ogni caso, il Sostituto Minorile, al fine di evitare il deposito di documentazione la cui conoscenza da parte dei soggetti coinvolti potrebbe compromettere l'esito delle indagini penali in corso, con apposito provvedimento, provvederà ad espungere dal fascicolo da inviarsi al TM gli atti non ostensibili e coperti da segreto istruttorio. Tali atti saranno analiticamente individuati e custoditi nella segreteria civile (con modalità specificate in apposita Direttiva Interna) fino alla comunicazione da parte della Procura ordinaria della avvenuta *discovery* con conseguente possibile trasmissione degli stessi al TM per l'unione a quelli già inviati ed utilizzati;
- 1.5 qualora la *notitia criminis* sia appresa e/o comunicata alla Procura per i Minorenni, quest'ultima provvederà tempestivamente, prima di assumere un qualsivoglia provvedimento a tutela della vittima (es. allontanamento dalla casa familiare e collocamento in struttura protetta), ad inoltrarne copia alla Procura presso il Tribunale Ordinario, indicando il magistrato titolare del procedimento;



Procura Generale della Repubblica

Lecco

1.6 in presenza di "notizia di reato" che presenti profili di particolare gravità e delicatezza, tali da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori, il magistrato della Procura per i Minorenni (nella persona del PM di turno esterno o del titolare del procedimento) notizierà nell'immediatezza - direttamente o tramite polizia giudiziaria - il PM ordinario con cui concorderà eventuali misure da adottare senza ritardo.

In ogni caso, il magistrato della Procura Ordinaria, titolare del procedimento, presa visione degli atti si metterà in contatto, anche per le vie brevi, con il PM titolare del procedimento presso la Procura della Repubblica per i Minorenni per conoscere l'attività di indagine/informativa che quest'ultimo intende seguire, attuando un coordinamento investigativo che consenta, da un lato, al PM ordinario di intervenire, se necessario, con i cd. "atti a sorpresa" presso l'indagato (perquisizioni/sequestri, intercettazioni, misure cautelari) e, dall'altro, che consenta l'adozione di misure idonee alla messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci, evitando la duplicazione di atti e, conseguentemente, il rischio di cd. "*vittimizzazione secondaria*" per il minore (ad. es. ascolti e/o incidente probatorio), evitando altresì la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza del procedimento penale;

1.7 il PM Minorile, a sua volta, ai fini del coordinamento delle ulteriori attività, informerà tempestivamente il PM ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 403 c.c. nonché della presentazione del ricorso al Tribunale per i Minorenni, specificando le proprie richieste. In ogni caso entrambi gli uffici garantiscono l'assoluta riservatezza sia sul luogo in cui il minore sia stato temporaneamente collocato sia sull'identità e la residenza dell'eventuale famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato (da effettuarsi ove possibile presso il curatore speciale o il tutore).

1.8 il PM ordinario comunicherà tempestivamente al PM minorile quando le esigenze di segretezza siano venute meno, al fine di consentire l'invio degli atti mantenuti nella propria segreteria al TM ovvero di avviare o riprendere una completa attività di monitoraggio e sostegno materiale e psicologico del minore e del suo nucleo familiare, nell'ambito delle competenze di detto ufficio.

1.9 Laddove il minore risulti vittima di reati commessi da minorenni e maggiorenni in concorso, ovvero da parte dello stesso soggetto prima e dopo il compimento della maggiore età, le Procure competenti - si attiveranno, laddove possibile, per l'assunzione delle vittime in forma congiunta, con modalità tali da esaminarla nella medesima giornata, nella stessa sede, anche separatamente ma in prosecuzione.



Procura Generale della Repubblica

Lecce

In questi casi, se la Procura presso il Tribunale Ordinario riterrà di chiedere l'incidente probatorio, ne darà preventiva comunicazione anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che valuterà se rivolgere istanza al proprio giudice per le indagini preliminari, invitando quest'ultimo a raccordarsi con il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario per l'espletamento dell'incombente. Analogamente, qualora sia la Procura presso il Tribunale per i Minorenni a ritenere di chiedere l'incidente probatorio, ne darà preventiva comunicazione alla Procura Ordinaria che valuterà se rivolgere istanza al proprio giudice per le indagini preliminari perché si raccordi con il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni per l'espletamento dell'incombente.

- 1.10 Gli Uffici della Procura della Repubblica Ordinaria e Minorile si impegnano a tenersi reciprocamente informati, da un lato, dello sviluppo delle indagini relative ai reati in danno di minori ed in particolare della esecuzione di ordinanze di applicazione di misura cautelare e della cessazione del segreto delle indagini preliminari, dall'altro, dell'adozione e della modifica dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, connessi ai procedimenti penali pendenti, assunti nei procedimenti condivisi.
- 1.11 Gli Uffici della Procura della Repubblica Ordinaria e Minorile si impegnano altresì a coordinarsi nella fase della esecuzione di misura cautelare disposta nei confronti dell'autore della violenza o dell'abuso cui siano affidati minori, onde predisporre adeguate misure a tutela degli stessi ed evitare che possano trovarsi in situazioni di abbandono. Pertanto le Procure di Lecce e Brindisi – in caso di misure cautelari adottate nei confronti dei genitori– avranno cura di segnalare, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, le situazioni di concreto pregiudizio familiare che possono conseguire all'adozione di una misura cautelare nei confronti di entrambi i genitori o della sola madre con prole minorenni, sia per consentire l'adozione di provvedimenti tesi ad evitare la strutturazione criminale del minore (con la rapida adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale), sia per assicurare allo stesso una immediata ed appropriata collocazione in famiglie o comunità.
- Nei casi di custodia attenuata della madre con figli di età non superiore a sei anni di cui all'art.275 co.4 c.p.p., il pubblico ministero procedente informerà il pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni per un'opportuna valutazione dei provvedimenti più idonei ad assicurare al minore un armonico sviluppo di personalità.
- Nelle ipotesi di arresto in flagranza o fermo di persone con prole minorenni ogni decisione in merito all'affidamento di quest'ultima a famiglie o comunità sarà adottata dal Pubblico



Procura Generale della Repubblica

Lecce

Ministero presso il Tribunale per i Minorenni come da disposizioni che saranno direttamente impartite alle forze di polizia procedenti.

- 1.12 In ogni caso, in ossequio al disposto dell'art. 609 decies comma 4 c.p., al minorenni sarà assicurata l'assistenza dei Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia e dei Servizi istituiti dagli Enti Locali .
- 1.13 Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, ferma restando la competenza della Procura Ordinaria a richiedere provvedimenti a protezione del minore in pendenza di causa di separazione, modifica delle condizioni di separazione, divorzio, ovvero causa ex art.337 bis c.p.c, giusta il disposto dell'art.38 disp. att. c.c. come modificato dall'art.3 L 10.12.2012 n.219 e art.96 D.Lgs 154/2013, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, venuto a conoscenza della predetta pendenza, o su richiesta o anche d'iniziativa, trasmetterà copia degli atti di interesse alla Procura presso il Tribunale Ordinario per l'inoltro al giudice competente, segnalando eventuali esigenze di riservatezza e rimarcando, laddove sussistente, l'opportunità di specifiche richieste nell'interesse dei minori qualora si profili un grave pregiudizio per l'armonico sviluppo psicofisico di questi ultimi.
- 1.14 I Pubblici Ministeri del Tribunale Ordinario e della Procura per i Minorenni si impegnano a diffondere fra le Forze dell'Ordine linee guida in tema d'indagini per i reati di violenza domestica e di abuso sessuale in danno di minori, al fine di garantire tanto la riservatezza e celerità delle indagini preliminari quanto la tempestività degli interventi di tutela dei minori vittime dei reati.
- 1.15 La Procura presso il Tribunale Ordinario e la Procura per i Minorenni si impegnano ad incentivare ed agevolare i rapporti di comunicazione e scambio di informazioni tra gli uffici di polizia giudiziaria che si occupino, di iniziativa o su direttiva d'indagine o delega, dei procedimenti oggetto del presente accordo.
- 1.16 Gli uffici di Polizia Giudiziaria ed i Servizi Sociali dovranno essere sollecitati allo scambio di tutte le informazioni utili per l'espletamento delle proprie funzioni e, nel rispetto del segreto d'indagine, a non adottare iniziative che possano ostacolare l'esercizio delle rispettive competenze se non dopo reciproca consultazione, sentita la magistratura inquirente;



Procura Generale della Repubblica

Lecce

Entrambi gli Uffici di Procura richiederanno alla Polizia giudiziaria e ai Servizi sociali di indicare, negli atti trasmessi all'autorità inquirente ordinaria o minorile, se di essi sia stata informata anche la Procura per i Minorenni o quella ordinaria.

Saranno adottate direttive di polizia giudiziaria volte ad assicurare che negli atti non sia indicata la comunità ove si trovi il minore collocato in struttura protetta.

- 1.17 Il presente protocollo ha durata triennale e s'intende tacitamente rinnovato alla scadenza. Ciascun sottoscrittore ha facoltà di sollecitare in qualunque momento la convocazione di apposite riunioni per l'integrazione o la modifica delle intese raggiunte.
- 1.18 Il Procuratore Generale della Repubblica vigilerà sull'osservanza delle intese raggiunte in sede di incontri dedicati da svolgersi almeno annualmente. I Procuratori della Repubblica potranno segnalare al Procuratore Generale, o a persona da Lui delegata, che riferirà al Procuratore Generale, eventuali problemi concernenti l'efficacia del coordinamento al fine di definire specifiche soluzioni condivise. E' fatta salva l'iniziativa di ciascuna parte di promuovere, in ogni momento, l'intesa per le necessarie integrazioni o modifiche al presente accordo.

Lecce, 28 ottobre 2021

Letto e sottoscritto

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce
dott. Antonio Maruccia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lecce
dott. Leonardo Leone De Castris

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brindisi
dott. Antonio De Donno

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce
dott.ssa Simona Filoni